

**INVARIATE LE ALIQUOTE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO PREVISTO DALL'ART. 6  
COMMA 1 DEL d.m. N. 54 DEL 27/01/2005**

In riferimento al D.L.185/08 cd "Decreto anticrisi", nel quale sono previste riduzioni alle sanzioni dovute per il ravvedimento operoso

**Si avvisa**

che il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato, con nota del 30/12/2008, che "la modifica disposta dal comma 5 dell'art. 16 del D.L. 185/08 non ha un automatico effetto di modifica del comma 1 art. 6 del Decreto Ministeriale n. 54/05 concernente le sanzioni in materia di diritto annuale, dovuto alle Camere di Commercio in quanto trattasi di "una fonte normativa di per sé autonoma".

Pertanto, l'aliquota applicabile con l'istituto del ravvedimento operoso lungo in materia di diritto annuale, resta invariata al 6%.